



Disposizioni Operative

Fondo regionale di Garanzia ex legge regionale 13 agosto 2004, n. 19

Operazioni di riassicurazione del credito



Indice

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. Normative di riferimento	4
4. Beneficiari	4
5. Dotazione	5
6. Regime di aiuto e cumulo	5
7. Soggetti richiedenti	7
8. Operatività delle Banche	8
9. Operatività dei Garanti	8
10. Operatività del Gestore	8
11. Operazioni ammissibili	8
11.1 LINEA A: sostegno ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine	9
11.2 LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento	9
11.3 LINEA C: sostegno al circolante	10
12. Cumulabilità con altre forme di garanzia	10
13. <i>Composizione dei "portafogli di riassicurazioni"</i>	11
14. Modalità di presentazione della richiesta di Riassicurazione	11
15. Ammissione ai benefici del Fondo	11
16. Inefficacia della Riassicurazione e Revoca dell'agevolazione	12
17. Conferma della riassicurazione	13
18. Attivazione della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo	14
19. Attivazione della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia sussidiaria	15
20. Contributo mutualistico	17
21. Monitoraggio e controlli	17
22. Informazioni e trasparenza	17
23. Modalità di recupero delle perdite sul Fondo	17
24. Efficacia	18



248c86c0



1. Premessa

Con provvedimento n. 4333 del 30 dicembre 2005, la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, ha costituito presso la finanziaria regionale "Veneto Sviluppo S.p.A." il "Fondo regionale di garanzia e controgaranzia" e, con successiva Deliberazione n. 1116 del 26 luglio 2011, ha aggiornato le modalità di utilizzo, prevedendo anche l'attivazione di strumenti innovativi di garanzia.

Con le presenti Disposizioni Operative (di seguito "Disposizioni"), la Regione del Veneto (di seguito "Regione") definisce nuove modalità di utilizzo del Fondo con l'obiettivo di consentire l'attivazione di operazioni di riassicurazione del credito, a vantaggio delle PMI venete. In particolare, l'intervento della Regione si propone di sostenere e migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI mediante operazioni di Riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi. La Regione intende, quindi, sostenere il sistema delle imprese promuovendo linee di intervento volte a favorire la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo delle PMI. Lo strumento si propone di favorire l'accesso al credito da parte delle PMI, mettendo a disposizione strumenti anche complementari a quelli nazionali o europei attualmente esistenti.

Eventuali giacenze residue del Fondo, anche derivanti da mancate escussioni o dal recupero di somme a seguito di azioni giudiziali / stragiudiziali, potranno essere destinate a nuove operazioni di Riassicurazione.

2. Definizioni

- "Beneficiari":** Beneficiarie delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese (PMI), anche in forma associata (consorzi, contratti di rete, A.T.I.), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, aventi sede operativa nel territorio del Veneto;
- "Banche":** le Banche, iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.), finanziatrici delle PMI all'uopo convenzionate con il Gestore;
- "Cap":** importo massimo della copertura a carico del Fondo calcolata in % sulla sommatoria delle operazioni riassicurate in capo a ciascun Garante;
- "Fondo":** il "Fondo regionale di Garanzia", costituito presso Veneto Sviluppo SpA in attuazione della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;
- "Garanti":** i Consorzi di Garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, iscritti all'Albo Unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, all'uopo convenzionati con il Gestore e operanti nel territorio del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi alla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento;
- "Garanzie":** le garanzie rilasciate dai Garanti a fronte delle operazioni bancarie previste dalle Linee di intervento del Fondo;
- "Gestore":** Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria della Regione del Veneto;
- "Linee di intervento":** le tre diverse modalità oggetto delle operazioni di riassicurazione a valere sul Fondo, disciplinate nelle presenti Disposizioni Operative;



248c86c0



LINEA "A": sostegno ad operazioni di finanziamento a medio lungo termine;

LINEA "B": sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento;

LINEA "C": sostegno al circolante, con esclusione di finanziamenti che prevedono un rimborso rateale;

"Riassicurazione/i": la copertura della/e perdita/e accordata/e dal Gestore a valere sul Fondo a favore dei Garanti e nell'interesse dei Beneficiari. In caso di inadempimento delle PMI la Riassicurazione, entro i limiti fissati dalle presenti Disposizioni Operative, è escutibile dal Garante per l'operazione ammessa all'intervento del Fondo, a condizione che il Garante abbia già pagato alla Banca finanziatrice la propria garanzia.

"Richiedenti": i Garanti, che possono richiedere la Riassicurazione a valere sul Fondo nell'interesse dei Beneficiari.

3. Normative di riferimento

- > Reg (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- > decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- > decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- > Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- > legge regionale 5 gennaio 2000, n. 5, articolo 11 "Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
- > legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese".

4. Beneficiari

4.1 Requisiti soggettivi

Possono beneficiare della Riassicurazione del Fondo le imprese che al momento della domanda al Garante e al momento dell'ammissione ai benefici del Fondo medesimo ai sensi dell'articolo 15, sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- rientrano nei parametri di cui all'Allegato alla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
- sono iscritte al Registro imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o all'Albo delle imprese artigiane;
- hanno sede operativa nel territorio del Veneto;
- operano in tutti i settori, fatta eccezione per i casi di esclusione individuati dal Reg (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovano in stato di liquidazione volontaria (salvo



248c86c0



quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 16.1 in materia di inefficacia della riassicurazione) e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);

- non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.6, lett. a) del Reg. (UE) n.1407 del 2013);
- non si trovano nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia).

Il Garante verifica il mantenimento dei suddetti requisiti soggettivi in capo al soggetto Beneficiario sino al momento della delibera del Gestore di ammissione alla riassicurazione. Il Garante comunica, altresì, al Gestore ogni variazione che possa pregiudicare il mantenimento dei requisiti medesimi in capo al soggetto Beneficiario.

4.2 Requisiti oggettivi

Inoltre, al momento della presentazione della domanda di Riassicurazione al Garante, i Beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- non avere posizioni debitorie classificate a sistema come “sofferenze” o dalla Banca come “inadempienze probabili”. Nel caso in cui le PMI abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “esposizioni scadute” o “sconfinanti deteriorate”, come definite nelle circolari di Banca d'Italia n.272 del 30 luglio 2008 e 217 del 5 agosto 1996, potranno beneficiare della Riassicurazione di cui alla Linea B;
- non essere stati oggetto di protesti nei 18 mesi antecedenti, salvo che gli stessi siano stati cancellati dalla Centrale dei Rischi o il soggetto protestato abbia ottenuto la riabilitazione o sia stato annotato l'avvenuto pagamento nel registro informatico dei protesti;
- non essere stati oggetto, nei 18 mesi antecedenti, di trascrizioni di pignoramenti immobiliari o di beni mobili registrati e/o di iscrizioni ipotecarie a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori, con esclusione delle ipoteche volontarie, salva l'avvenuta cancellazione ordinata dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586 c.p.c.;
- avere merito di credito in base alla normale policy dei Garanti e delle Banche.

5. Dotazione

All'operatività prevista dalle Linee di intervento disciplinate dalle presenti Disposizioni sono riservate risorse per complessivi 16 milioni di euro, a valere sul Fondo regionale di Garanzia di cui alla legge regionale n. 19 del 2004. Alla Regione è riservata la facoltà di rideterminare tale importo sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dalle presenti Disposizioni.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web e a comunicare tempestivamente ai Garanti ed alle Banche convenzionate:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

6. Regime di aiuto e cumulo

L'ammissione alle operazioni agevolate di Riassicurazione può essere richiesta dai Garanti, nell'interesse delle PMI, esclusivamente nell'ambito del Regolamento “*de minimis*” (Reg. UE n. 1407/2013).

Eventuali modifiche o integrazioni del citato Regolamento si applicano automaticamente alle presenti Disposizioni.

Il Regolamento prevede una misura massima dell'agevolazione pari ad euro 200 mila nell'arco di tre esercizi



finanziari consecutivi (euro 100 mila per le imprese attive nel settore del trasporto su strada); la garanzia non può superare l'80% del finanziamento garantito.

In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine, le PMI richiedenti saranno tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, rese nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000.

Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni con quelle in regime "de minimis" già ottenute dai Beneficiari nell'arco temporale previsto dal Regolamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni operazioni per le quali si determini il superamento del massimale previsto.

L'ammissione ai benefici previsti dal Fondo non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari di riferimento e nel rispetto dei massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato. In particolare, è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto. È consentito, altresì, il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo, disciplinate da differenti regimi di aiuto, purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013)..

L'entità dell'aiuto in favore dei Beneficiari è misurata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), calcolato con le modalità sotto indicate.

Modalità di calcolo dell'ESL

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è stata sviluppata applicando le regole individuate dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI", approvato dalla Commissione Europea e comunicato al Ministero degli Affari Esteri con Comunicazione C(2010)4505 del 06/07/2010.

Il premio teorico di mercato viene determinato nel seguente modo:

$$[1] \quad I = D * Z * (F_r + C + R)$$

Dove:

I = premio teorico di mercato della riassicurazione;

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia riassicurata;

Z = percentuale di copertura della Riassicurazione rispetto all'importo del finanziamento D, calcolata come prodotto tra i fattori Z_1 e Z_2 , dove:

Z_1 = percentuale di copertura della garanzia rilasciata dal Garante rispetto all'importo del finanziamento D;

Z_2 = percentuale di copertura della Riassicurazione sulla garanzia rilasciata dal Garante;

F_r = fattore di rischio del regime (in percentuale), valorizzato 0,65 come previsto dal "Metodo nazionale" per le operazioni "non a fronte di investimenti";

C = costi amministrativi (in percentuale), valorizzati 0,60 come previsto dal "Metodo nazionale";

R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime, valorizzate 0,32 come previsto dal "Metodo nazionale".

Poiché la durata delle operazioni sarà superiore ai 12 mesi ed il premio effettivo richiesto (contributo mutualistico) per la Riassicurazione verrà versato una tantum all'atto della concessione della Riassicurazione stessa, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL sarà:

$$[2] \quad ESL = [\sum I_t (1 + i)^{-t}] - P_u$$



248c86c0



Dove:

I_t = premio teorico annuo relativo all'anno t, calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito e riassicurato, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i

i = tasso di riferimento di cui alla "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (anche nota come "Comunicazione sui tassi di riferimento" in GU C 14 del 19.01.2008, pag. 6)

t = annualità di durata del finanziamento

$P_u = (D * Z * G)$, dove:

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia riassicurata;

Z = percentuale di copertura della Riassicurazione rispetto all'importo del finanziamento D, calcolata come prodotto tra i fattori Z_1 e Z_2 , dove:

Z_1 = percentuale di copertura della garanzia rilasciata dal Garante rispetto all'importo del finanziamento D;

Z_2 = percentuale di copertura della Riassicurazione sulla garanzia rilasciata dal Garante;

G = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione alla Riassicurazione, valorizzato 0,10 (contributo mutualistico stabilito dalle Disposizioni Operative).

Di seguito, si evidenziano i casi di esclusione all'agevolazione previsti dal relativo regolamento europeo (Reg. UE n. 1407/2013 "de minimis"):

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento."

7. Soggetti richiedenti

Possono richiedere la Riassicurazione, a valere sul Fondo, i Garanti, singolarmente o riuniti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nell'interesse dei Beneficiari.



248c86c0



8. Operatività delle Banche

Le Banche sono tenute ad istruire l'ammissibilità, sotto il profilo del merito creditizio, delle domande pervenute nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione, senza alcuna forma di automatismo.

9. Operatività dei Garanti

I Garanti sono tenuti ad istruire l'ammissibilità delle domande di garanzia pervenute, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure, fatta salva la loro autonoma valutazione. Fermi restando i criteri di valutazione adottati da ciascun Garante ai sensi della propria disciplina interna, ai fini della richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo, i Garanti si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alla PMI di tutti i requisiti soggettivi previsti dalle Disposizioni all'articolo 4 "Beneficiari". Parimenti, dovranno verificare le caratteristiche di ammissibilità relative a ciascuna operazione bancaria, in ordine ai requisiti specificati dalle presenti Disposizioni per ciascuna Linea d'intervento.

Ai Beneficiari non sarà addebitato il contributo mutualistico di cui al successivo articolo 20.

10. Operatività del Gestore

Le domande di Riassicurazione sono ammissibili, nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai Garanti e nel limite di cumulabilità di cui all'articolo 12, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'80% del finanziamento.

Sino ad esaurimento della dotazione del Fondo, le operazioni sono ammesse alla Riassicurazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande complete di tutti i documenti, secondo i seguenti importi:

- a) importo massimo della garanzia riassicurabile per ciascuna Linea di intervento: euro 400.000,00;
- b) importo massimo delle garanzie riassicurabili per impresa, nel caso di utilizzazione di più Linee: euro 500.000,00.

Ogni domanda di Riassicurazione può riguardare più operazioni bancarie di durata pari alla Riassicurazione ed una sola impresa beneficiaria, fermo restando i limiti di cui sopra.

Con riferimento alle operazioni ammesse ai benefici del Fondo, entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione, il Gestore comunica ai Garanti l'elenco delle operazioni ammesse alla Riassicurazione con l'intervento del Fondo.

All'atto dell'utilizzazione dell'intera dotazione, il Garante sospende l'ammissione delle operazioni ai benefici del Fondo fino a quando la dotazione non si sia ricostituita nella misura di almeno di 1 milione di euro.

11. Operazioni ammissibili

11.1 LINEA A: sostegno ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine

Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta (anche con congruo anticipo), a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari chirografari



248c86c0



ed ipotecari, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma, compresi quelli a valere sui fondi rotativi.¹

Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti con durata massima di 120 mesi comprensiva di eventuale periodo di pre-ammortamento.

Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, con una percentuale di garanzia variabile, nel rispetto degli importi massimi garantiti, per linea e per impresa, di cui all'articolo 10 lett. a) e b).

Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura massima dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti, con un cap pari al 10% dell'importo della riassicurazione concessa.

11.2 LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento

Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta (anche con congruo anticipo), a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari ordinari chirografari e non, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma e finalizzati al consolidamento dell'indebitamento a breve e alla ristrutturazione dell'indebitamento a medio termine.

Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti ordinari, di durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi), concessi alle PMI sotto qualsiasi forma, finalizzati a consentire ai Beneficiari di consolidare le proprie posizioni debitorie.

I finanziamenti concessi potranno essere di importo pari o inferiore a quello "accordato" dalle linee di credito oggetto di consolidamento, calcolato alla data della domanda di consolidamento.

E' ammessa la possibilità che gli importi dei finanziamenti possano essere incrementati rispetto all'accordato delle linee da consolidare. Le valutazioni del merito creditizio ed imprenditoriale inerenti l'incremento degli importi finanziati sono rimesse agli organi deliberativi della Banca finanziatrice.

Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta (anche con congruo anticipo), con una percentuale di garanzia variabile, nel rispetto degli importi massimi garantiti, per linea e per impresa, di cui all'articolo 10

¹ Cfr. Parte III par. D "Percentuali di copertura" pag. 64 regolamento MCC del 14.12.2015

² DGR 2216 del 3 dicembre 2013



lett. a) e b).

Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura massima dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un cap pari al 10% dell'importo della riassicurazione concessa.

11.3 LINEA C: sostegno al circolante

Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta (anche con congruo anticipo), a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di 18 mesi meno un giorno e finalizzate all'ottenimento di finanza addizionale e al rinnovo delle linee in scadenza. Sono riassicurabili anche le operazioni deliberate dai Garanti in data antecedente la loro scadenza, purché la delibera sia stata assunta non prima dei 60 giorni antecedenti la scadenza medesima.

Caratteristiche delle operazioni bancarie

Possono comporre i portafogli crediti le operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di diciotto mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza addizionale, al rinnovo delle linee in scadenza e/o al mantenimento di finanziamenti a revoca in essere. È incluso l'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta (anche con congruo anticipo), su una operazione bancaria di sostegno al circolante con una percentuale di garanzia variabile, nel rispetto degli importi massimi garantiti, per linea e per impresa, di cui all'articolo 10 lett. a) e b).

Sono, altresì, ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali, in forza delle convenzioni vigenti tra il Garante e la Banca finanziatrice, il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al mantenimento o alla concessione di una garanzia sussidiaria o a prima richiesta, diversa da quelle citate al punto precedente.

Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura massima dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un cap di copertura massimo pari al:

- 10% delle operazioni di riassicurazione imputate a ciascun Garante, che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con congruo anticipo;
- 5% delle operazioni di riassicurazione imputate a ciascun Garante, che abbia rilasciato garanzia, secondo la tipologia prevista dalle convenzioni in essere, diversa da quelle citate al punto precedente.

12. Cumulabilità con altre forme di garanzia



248c86c0



La Riassicurazione è cumulabile con altre forme di agevolazione nel rispetto dell'art. 5 del Reg. (UE) N. 1407/2013.

13. Composizione dei “portafogli di riassicurazioni”

I portafogli di riassicurazioni si compongono a mano a mano che il Gestore ammette alla Riassicurazione le operazioni proposte dai Garanti nell'interesse dei Beneficiari determinandone i relativi cap, sino ad esaurimento della dotazione del Fondo, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

I cap di riassicurazione, alimentati per ogni singola Linea come previsto dall'articolo 11, costituiscono un unico cap per ogni Garante a copertura dell'intero portafoglio riassicurato.

Il Gestore provvede a fornire ai Garanti, entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun semestre solare, l'elenco delle operazioni riassicurate e dei relativi cap maturati, i quali rimangono fermi sino alla rilevazione successiva. Il monitoraggio comprende anche le operazioni per le quali il Garante ha provveduto a segnalare l'avvenuto deterioramento del merito creditizio, le operazioni per le quali si è dato corso alla richiesta di attivazione, quelle oggetto di revoca, nonché quelle per le quali è stato dato corso al pagamento ovvero sono state dichiarate decadute.

Per le operazioni riassicurate per le quali il Garante abbia comunicato il deterioramento del merito creditizio (a seguito di revoca degli affidamenti ovvero per avvenuta classificazione del Beneficiario a “sofferenza” ovvero a “inadempienza probabile”) il Gestore provvede a vincolare l'importo riassicurato, secondo le modalità previste agli articoli 18 e 19, entro l'ammontare massimo del cap maturato sul singolo portafoglio.

Al verificarsi dell'esaurimento della dotazione del Fondo, a seguito della composizione dei portafogli e del vincolo delle risorse, come sopra descritto, il Gestore determina l'ammontare del cap definitivamente maturato sul portafoglio di ciascun Garante, che si manterrà per tutta la durata dei finanziamenti garantiti presenti nel portafoglio, ivi compresi i successivi eventuali rinnovi dei fidi previsti dalla Linea “C”.

Ad avvenuto esaurimento della dotazione del Fondo, con esclusione delle riassicurazioni per le quali il Garante ha segnalato il deterioramento del merito creditizio e per le quali il Gestore ha vincolato i fondi, come sopra descritto, l'importo del cap maturato sul portafoglio di ciascun Garante non potrà superare il 10% dell'ammontare delle riassicurazioni in essere.

14. Modalità di presentazione della richiesta di Riassicurazione

La richiesta di Riassicurazione, a valere sul Fondo, è presentata al Gestore dai Garanti, successivamente all'assunzione della delibera di garanzia, mediante apposita piattaforma informatica.

I Garanti, entro il termine ultimo di 60 gg dalla presentazione della domanda da parte del soggetto Beneficiario, trasmettono al Gestore la delibera di concessione della garanzia nonché le informazioni previste dalla Convenzione, ivi comprese quelle indicate all'articolo 21 “Monitoraggio e Controlli”.

Il Garante, al fine della presentazione della domanda, deve raccogliere e conservare presso di sé, la seguente documentazione:

1. domanda sottoscritta dal legale rappresentante della PMI beneficiaria e firmata anche in formato digitale;
2. copia di un valido documento d'identità del legale rappresentante della PMI beneficiaria;
3. dichiarazione della PMI beneficiaria circa gli aiuti “de minimis” già ottenuti;
4. dichiarazione sulla dimensione dell'impresa;
5. copia della delibera del Garante di concessione della garanzia firmata anche in formato digitale.

15. Ammissione ai benefici del Fondo

Il Gestore, riscontrata la corretta presentazione della domanda di riassicurazione inviata dal Garante, ai fini dell'ammissione al Fondo, preso atto delle attestazioni rilasciate dal Garante ai sensi dell'articolo 9, delibera



248c86c0



in merito al rilascio della riassicurazione entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richieda il completamento, la rettifica e l'integrazione dei dati inseriti dai Garanti nella piattaforma informatica per la presentazione delle richieste di Riassicurazione, in quanto erronei o incompleti, il termine per la delibera del Gestore decorre dalla data in cui tali dati sono inseriti. L'aggiornamento delle informazioni all'interno della piattaforma dovrà essere effettuato dal Garante entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta da parte del Gestore.

Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, inviando una comunicazione al Garante.

Entro i 15 giorni successivi alla delibera, il Gestore invia al Garante e al soggetto Beneficiario la comunicazione d'esito della delibera di ammissione ai benefici del Fondo.

La Riassicurazione rimarrà efficace per tutta la durata della Garanzia e per i 6 mesi successivi alla scadenza della stessa, salvo trasmissione da parte del Garante di una comunicazione di avvenuta estinzione della Garanzia.

In caso di rinnovo della garanzia su affidamenti già riassicurati, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla Riassicurazione e adottata una nuova delibera da parte del Garante. La nuova garanzia è rilasciata dal Gestore senza soluzione di continuità con la precedente. La Riassicurazione rimane comunque efficace sino alla data dell'eventuale nuovo perfezionamento da parte della banca, che il Garante comunica tempestivamente al Gestore.

Ciascun Garante, entro tre mesi dalla data di delibera del Gestore, ha cura di aggiornare le posizioni nel portale del Gestore, inserendo gli estremi della comunicazione bancaria di avvenuta/o erogazione/perfezionamento.

16. Inefficacia della Riassicurazione e Revoca dell'agevolazione

16.1 Inefficacia

Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni, la Riassicurazione è inefficace quando:

a) risulta che è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che il Garante richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, ivi compresi i casi di illegittimo cumulo degli aiuti di cui all'articolo 12 ;

b) il Garante richiedente non comunica al Gestore le variazioni della titolarità dell'operazione finanziaria nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante per la permanenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 ai fini della delibera del Gestore di ammissione all'intervento del Fondo;

d) il Garante richiedente, entro tre mesi dalla data di delibera del Gestore, non aggiorna le posizioni relative alle domande nel portale del Gestore medesimo, inserendo gli estremi della comunicazione bancaria di avvenuta /o erogazione/perfezionamento.

c) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle presenti Disposizioni.

La Riassicurazione è, altresì, inefficace qualora il soggetto Beneficiario sia posto in stato di liquidazione volontaria entro i 180 giorni successivi alla data della delibera dei Garanti, nei casi di:

- 1) prima richiesta di ammissione alla Riassicurazione;
- 2) primo rinnovo della garanzia su affidamenti già riassicurati successivo alla data di pubblicazione sul BURV delle presenti disposizioni.

Trascorsi 180 giorni dalla delibera del Garante, la messa in stato di liquidazione volontaria del soggetto Beneficiario non comporta l'inefficacia della Riassicurazione.

In caso di default dell'impresa, il Gestore viene escusso per la quota parte riassicurata ed acquisisce il diritto



248c86c0



a rivalersi sul soggetto Beneficiario per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al Garante in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite.

Al verificarsi di tale fattispecie il Gestore, prima di surrogare il Richiedente e di avviare le procedure di recupero, verifica che il soggetto Beneficiario, al momento della delibera del Garante e nei 180 giorni successivi, non si trovasse in stato di liquidazione volontaria.

Qualora il soggetto Beneficiario all'atto della delibera e nei 180 giorni successivi risulti trovarsi in tale stato, la Riassicurazione è inefficace.

Ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo all'inefficacia della Riassicurazione, il Gestore comunica al Garante l'avvio del relativo procedimento e assegna al destinatario della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Gestore comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

16.2 Revoca

Il Gestore provvede alla revoca e al recupero dell'agevolazione presso il Beneficiario:

- a) qualora il soggetto Beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, ivi compresi i casi di illegittimo cumulo degli aiuti di cui all'articolo 12;
- b) qualora nell'operazione finanziaria riassicurata subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla Riassicurazione;
- c) qualora la PMI garantita perda, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 4, comma 4.1.

Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il Gestore comunica al Garante e ai soggetti Beneficiari l'avvio del procedimento ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera con provvedimento motivato la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Gestore comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il soggetto Beneficiario è tenuto a versare al Fondo un importo pari all'ESL comunicato dal Gestore con l'ammissione alla Riassicurazione. Il Gestore provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

17. Conferma della riassicurazione

17.1 Subentro al Beneficiario



248c86c0



In caso di operazioni straordinarie quali, cessioni, fusioni, incorporazioni della PMI Beneficiaria, che comportino la richiesta di accollo del finanziamento garantito, il Garante, ai fini del trasferimento della Riassicurazione precedentemente concessa, dovrà presentare al Gestore apposita richiesta mediante piattaforma informatica, avendo cura di conservare la seguente documentazione:

- a. copia recente (non più di tre mesi) della visura camerale della PMI accollante;
- b. copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;
- c. attestazione della Banca finanziatrice circa l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di accollo del finanziamento in capo alla PMI accollante;
- d. dichiarazione del Garante di accettazione dell'accollo e del trasferimento della garanzia originaria in capo alla PMI accollante.
- e. dichiarazione aggiornata circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti e dichiarazione della dimensione dell'impresa relative alla PMI subentrante;

L'impresa accollante dovrà essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalle presenti Disposizioni per i Beneficiari; il possesso dei requisiti dovrà essere verificato ed attestato dal Garante così come previsto dall'articolo 9.

17.2 Modifica delle condizioni contrattuali dell'affidamento/finanziamento

In caso di rinegoziazione delle condizioni contrattuali il Garante, ai fini della conferma della Riassicurazione precedentemente concessa, deve presentare al Gestore apposita richiesta mediante piattaforma informatica, allegando e avendo cura di conservare presso di sé la seguente documentazione:

- a. attestazione della Banca finanziatrice circa l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione del finanziamento;
- b. dichiarazione del Garante di accettazione della rinegoziazione del finanziamento;

A tutte le richieste, di cui agli articoli 17.1 e 17.2, il Gestore applica, per quanto compatibili, le modalità di delibera previste all'articolo 15.

18. Attivazione della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo

Ai fini dell'attivazione della Riassicurazione su operazioni bancarie assistite da una garanzia a prima richiesta, anche con congruo anticipo, i Garanti devono inviare al Gestore, entro il termine massimo di sei mesi dalla scadenza degli affidamenti garantiti, a pena di inefficacia della Riassicurazione, una comunicazione di avvenuto appostamento del Beneficiario a "inadempienza probabile" o a "sofferenza" in seguito a delibera dei competenti organi deliberanti del Garante e/o della Banca, ovvero altra comunicazione ricevuta dalla Banca con allegata copia della lettera di revoca (o lettera di intimazione di pagamento/messa in mora o di recesso dal contratto o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine). In mancanza di una di tali comunicazioni, decorsi sei mesi dalla scadenza degli affidamenti di cui sopra, la Riassicurazione si estingue. La comunicazione del Garante deve contenere l'importo dell'esposizione bancaria e della Garanzia riassicurata alla data di appostamento a "inadempienza probabile" o a "sofferenza" o alla data di revoca (o atto equivalente). Con il ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Gestore si impegna a tenere vincolato un importo pari all'esposizione indicata, moltiplicato per la percentuale di riassicurazione concessa, entro il valore massimo ammesso ad agevolazione e fatta salva la capienza del cap, come definita all'articolo 13. L'importo definitivo a carico del Fondo è determinato solo all'atto della richiesta di rimborso da parte del Garante, entro il limite del cap vincolato di cui sopra.

Successivamente all'avvenuta integrale escussione della Garanzia a titolo definitivo, su richiesta formale da parte della Banca finanziatrice o di altri soggetti dalla stessa incaricati per il recupero, il Garante dovrà



248c86c0



richiedere al Gestore l'intervento del Fondo entro 60 giorni solari dal pagamento delle somme dovute alla Banca medesima, a pena di inefficacia della riassicurazione, allegando per ogni singola operazione:

1. la documentazione raccolta in fase di presentazione della domanda di cui all'articolo 14;
2. copia della delibera bancaria di concessione dell'affidamento/finanziamento e documentazione relativa all'avvenuto perfezionamento;
3. gli estremi della richiesta di Riassicurazione, comprensivi del Codice Pratica comunicato dal Gestore, della data di concessione della Riassicurazione e del nominativo dell'impresa;
4. la comunicazione di revoca o risoluzione della Banca finanziatrice (o lettera di intimazione di pagamento/messa in mora o lettera di recesso dal contratto o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine); in mancanza di comunicazione di revoca è allegata altra comunicazione della Banca finanziatrice che evidenzia l'avvenuto appostamento a "sofferenza";
5. la contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Garante;
6. una dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma è stata corrisposta a titolo definitivo alla Banca utilizzando risorse finanziarie proprie. Tale dichiarazione deve contenere la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito avviate dalla Banca e/o dal Garante. Qualora il Garante, dopo l'escussione da parte della Banca, definisca il suo credito per cassa nei confronti del soggetto Beneficiario, può richiedere l'escussione del Fondo per la sola quota parte di perdita effettivamente subita;
7. copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero di cui ai punti 4. e 6. Per "avvio delle procedure di recupero" si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:
 - a) nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
 - b) nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
 - c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo);
8. l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare la somma riassicurata dovuta dal Fondo.

L'intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria, secondo l'ordine cronologico di ricevimento; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione dell'autorizzazione al Garante richiedente.

Il Gestore si riserva, prima dell'autorizzazione, di verificare la correttezza procedurale osservata dal Garante sulla base delle convenzioni in essere tra Banche e Garanti.

Il versamento del Gestore a favore del Garante avviene, nel termine di massimo di 60 giorni dall'autorizzazione all'intervento del Fondo; con accredito sul conto indicato dal Garante medesimo.

Con riguardo all'attività di recupero del credito realizzata dal Garante, sia direttamente che tramite terzi, ivi comprese le Banche, a seguito del versamento della Riassicurazione a titolo definitivo, lo stesso Garante dovrà informare, entro 30 giorni dal recupero, il Gestore di eventuali recuperi successivi all'avvenuto versamento della Riassicurazione.

Le somme recuperate a seguito delle azioni giudiziali / stragiudiziali, dedotte le spese giudiziali sostenute, con esclusione delle parcelle / onorari dei legali, andranno a ridurre l'importo della riassicurazione a carico del Fondo. Il Gestore ha facoltà di procedere ad ulteriori tentativi di recupero del credito, anche mediante i Garanti, una volta effettuato il versamento della Riassicurazione.

19. Attivazione della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia sussidiaria



248c86c0



Ai fini dell'attivazione della Riassicurazione su operazioni bancarie assistite da una garanzia sussidiaria riassicurata, i Garanti devono inviare al Gestore, entro il termine massimo di sei mesi dalla scadenza degli affidamenti garantiti, a pena di inefficacia della Riassicurazione, una comunicazione di avvenuto appostamento del Beneficiario a "inadempienza probabile" o a "sofferenza" in seguito a delibera dei competenti organi deliberanti del Garante e/o della Banca, ovvero altra comunicazione ricevuta dalla Banca con allegata copia della lettera di revoca (o lettera di intimazione di pagamento/messa in mora o di recesso dal contratto o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine). In mancanza di una di tali comunicazioni, decorsi sei mesi dalla scadenza degli affidamenti di cui sopra, la Riassicurazione si estingue. La comunicazione del Garante deve contenere l'importo dell'esposizione bancaria e della Garanzia riassicurata alla data di appostamento a "inadempienza probabile" o a "sofferenza" o alla data di revoca (o atto equivalente).

Con il ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Gestore si impegna a tenere vincolato un importo pari all'esposizione indicata, moltiplicato per la percentuale di riassicurazione concessa, entro il valore massimo ammesso ad agevolazione e fatta salva la capienza del cap, come definita all'articolo 13. L'importo definitivo a carico del Fondo è determinato solo all'atto della richiesta di rimborso da parte del Garante, entro il limite del cap vincolato di cui sopra.

A seguito dell'avvio dell'attività di recupero del credito da parte delle Banche, i Garanti aggiornano il Gestore con cadenza semestrale (entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno) circa l'attività posta in essere, l'esito delle procedure esecutive, i recuperi registrati e il valore dell'esposizione effettiva.

Al termine dell'esperimento di tutte le azioni di recupero, qualora le somme dovute dal soggetto Beneficiario risultino irrecuperabili per l'infruttuosità di pignoramenti/sequestri anche conservativi o altre azioni, il Garante, entro 60 giorni dal versamento a titolo definitivo dell'importo dovuto alle Banche sulle garanzie sussidiarie, a pena di inefficacia della riassicurazione, comunica al Gestore:

la documentazione raccolta in fase di presentazione della domanda, di cui all'articolo 14;

1. copia della delibera bancaria di concessione dell'affidamento/finanziamento e documentazione relativa all'avvenuto perfezionamento;
2. gli estremi della richiesta di Riassicurazione, comprensivi del Codice Pratica comunicato dal Gestore, della data di concessione della Riassicurazione e del nominativo dell'impresa;
3. una dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma è stata corrisposta a titolo definitivo alla Banca con utilizzo di risorse finanziarie proprie. Tale dichiarazione deve contenere la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito effettuate dalla Banca e/o dal Garante;
4. copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero di cui al punto 4. Per "avvio delle procedure di recupero" si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:
 - a) nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
 - b) nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
 - c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo);
5. il valore delle "perdite" registrate;
6. la contabile relativa al pagamento della somma versata dal Garante;
7. l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo.

L'intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, completa di tutta la documentazione necessaria, secondo l'ordine cronologico di ricevimento; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione dell'autorizzazione al Garante richiedente.

Il Gestore si riserva, prima dell'autorizzazione, di verificare la correttezza procedurale osservata dal Garante sulla base delle convenzioni in essere tra Banche e Garanti.

Il versamento del Gestore a favore del Garante avviene, nel termine di massimo di 60 giorni dall'autorizzazione all'intervento del Fondo; con accredito sul conto indicato dal Garante medesimo.



248c86c0



20. Contributo mutualistico

Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, con riferimento alle operazioni ammesse alla Riassicurazione nel trimestre precedente, i Garanti devono versare al Fondo, per conto dei singoli Beneficiari finali, a pena di decadenza e senza diritto di rivalsa, un Contributo Mutualistico “*una tantum*”, determinato applicando agli importi riassicurati una percentuale pari allo 0,2%.

Il Contributo Mutualistico alimenta il Fondo e non costituisce una commissione al Gestore, che opera a titolo gratuito nei confronti dei Garanti, delle Banche e dei Beneficiari delle operazioni di Riassicurazione.

In caso di rinuncia alla garanzia a prima richiesta o alla garanzia sussidiaria da parte del Confidi, il Contributo mutualistico versato al Fondo non viene restituito.

21. Monitoraggio e controlli

Il Gestore, con cadenza almeno semestrale, verifica un campione pari al 5% delle riassicurazioni ammesse, richiedendo al Garante la documentazione attestante il pieno rispetto delle condizioni previste dalle presenti Disposizioni, con particolare riferimento a quelle relative ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4. Allo stesso modo il Gestore procede alla verifica del pieno rispetto delle condizioni previste dalle presenti Disposizioni al momento dell'escussione della Riassicurazione.

L'accertato mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti Disposizioni comporta l'inefficacia della Riassicurazione o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 16.

Il Gestore, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURV delle presenti Disposizioni, con proprio regolamento approva le modalità con cui individuare il campionamento del 5% ed effettuare i suddetti controlli documentali nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni

Per tutta la durata della riassicurazione sono previsti nei confronti del Gestore i seguenti obblighi informativi in capo ai Garanti:

- a) il riscontro alle richieste semestrali di dati ai fini della redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
- b) ogni informazione dagli stessi acquisita concernente i Beneficiari che abbia riflessi sulla Garanzia e/o sulla Riassicurazione, ivi compresi variazioni, modifiche, inadempimenti temporanei o circostanze anomale che venissero a loro conoscenza attraverso l'esame dell'andamento del rapporto;
- c) le estinzioni anticipate e/o riduzioni anticipate del finanziamento o dell'operazione bancaria garantita, comunicate dalle Banche, secondo le metodologie previste dalle Convenzioni in essere fra Banche e Garanti.

La Regione può effettuare controlli presso il Gestore, i Garanti e i Beneficiari, direttamente o tramite soggetti a ciò incaricati, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese, limitatamente alle operazioni riassicurate.

22. Informazioni e trasparenza

I Garanti sono tenuti ad informare i potenziali Beneficiari della disciplina dettata dalle presenti Disposizioni e di quella connessa in materia di Aiuti di Stato. In ogni caso, ai Beneficiari deve essere assicurato l'accesso alle presenti Disposizioni, che saranno pubblicate sui siti web dei Garanti e del Gestore.

23. Modalità di recupero delle perdite sul Fondo



248c86c0



Nel caso di attivazione della garanzia da parte del Garante e della successiva liquidazione a seguito di perdita, con le modalità previste dall'articolo 18 per le garanzie a prima richiesta e dall'articolo 19 per le garanzie sussidiarie, il Gestore acquisisce il diritto a rivalersi sul soggetto Beneficiario finale per gli importi escussi, maggiorati delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, con facoltà di delegare a soggetti terzi il recupero delle somme spettanti.

Il costo per le operazioni di recupero è da computarsi all'interno delle commissioni per la gestione dello strumento finanziario, calcolate secondo le modalità previste dall'articolo 6 della convenzione, rep. n. 26708 dell'11 ottobre 2011, riferita alla gestione del Fondo.

I crediti nascenti dalle agevolazioni concesse in base alle presenti disposizioni operative sono garantiti da privilegio ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni (articolo 9, comma 5, del D.lgs n. 123/98).

24. Efficacia

Le presenti Disposizioni sostituiscono quelle approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013 e producono effetti dalla data di pubblicazione sul BURV.

A partire da tale data le presenti Disposizioni si applicano:

- a) alle nuove domande al Garante, compresi i rinnovi delle garanzie su affidamenti già riassicurati;
- b) alle riassicurazioni in essere per le quali il Garante non ha avviato le procedure di attivazione, posta l'invarianza del cap a suo tempo concesso.

Continuano invece ad applicarsi le Disposizioni operative approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013:

- a) ai procedimenti pendenti presso il Gestore, intendendosi per tali quelli per cui il Garante ha presentato domanda di ammissione alla Riassicurazione, ma non è ancora intervenuta la delibera del Gestore;
- b) alle procedure di attivazione della Riassicurazione già avviate dal Garante.



248c86c0

